

	PROVINCIA di FROSINONE Piazza Gramsci, 13 - 03100 Frosinone ccp n. 13197033 cod. fisc. 01 633 570 609 Tel. 07752191 – Web: www.provincia.fr.it – PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it		
	Settore AMBIENTE	Servizio BONIFICHE E RIFIUTI	Ufficio RIFIUTI

Frosinone 17/09/2026

Allegati:

1. Iscrizione n. 11/A.216.FR del 19.03.2018;
2. Planimetria generale EG.01 rev.6 di giugno 2026 (prot. n. 22938/2026).

**Settore Ambiente
Servizio Attività Amministrativa e
Supporto Giuridico**

Oggetto: Rif. pratica SUAP: 02507820609-09102017-1038 Prot. 0007144 del 09/10/2017

Istanza di A.U.A. ricomprensente “Comunicazione di cui agli articoli 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.”

Procedimento: Rinnovo Iscrizione n. 11/A.216.FR del Registro provinciale ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 per un impianto di recupero rifiuti in procedura semplificata

Società: CO.S.MO. PALLETS GROUP S.r.l. – C.F. / P.IVA 02507820609

Sede legale e sede impianto: Località Selciatella, snc - 03012 Anagni (FR).

TRASMISSIONE RINNOVO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE N. 11/A.216FR DEL 19.03.2018

Premesso che

- La Società CO.S.MO. PALLETS GROUP S.r.l. è iscritta al Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata al n.11/A.216.FR del 19.03.2018 a seguito di istanza di A.U.A. riguardante il solo titolo di cui alla Comunicazione ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., finalizzata al rinnovo della suddetta Iscrizione, acquisita dalla Provincia di Frosinone al prot. n.16145 del 14.02.2017;
- con nota prot. n. 84601 del 24.11.2017, il Servizio Bonifiche e Rifiuti della Provincia di Frosinone prorogava l'attività di gestione dei rifiuti di cui all'iscrizione nelle more del rilascio dell' A.U.A., al fine di garantire la continuità lavorativa;
- con note acquisite agli atti della Provincia di Frosinone al n. 14289-14290 del 19.04.2024, la Società, per il tramite del SUAP, presentava nuova istanza di A.U.A. per i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 59/2013: autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii – nuova (competenza comunale e provinciale);
 - art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. 59/2013: autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – modifica sostanziale (competenza provinciale);
 - art. 3, comma 1, lettera e) del D.P.R. n. 59/2013: comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 – modifica non sostanziale (competenza comunale);
 - art. 3, comma 1, lettera g) del D.P.R. n. 53/2013: comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 – proseguimento senza modifiche (competenza provinciale).
- In riscontro alla comunicazione di indizione della Conferenza di Servizi (prot. n. 1491 del 16.01.2025) della Provincia di Frosinone, il Settore Ambiente, Rifiuti ed Energia – Servizio Bonifiche e Rifiuti

avanzava una richiesta di integrazioni riguardante il titolo relativo al recupero dei rifiuti, giusto prot. n. 3441 del 31.01.2025.

- A seguito di sospensione dei termini della Conferenza di Servizi, prot. n. 6921 del 25.02.2025, e successive proroghe dei termini accordate dalla Provincia con ultima nota prot. n. 17605 del 15.05.2025 a fronte di richieste della Società, con note acquisite al protocollo della Provincia di Frosinone ai nn. 22774-22775-22778 e 22790 del 25.06.2025 la stessa Società ha inoltrato le integrazioni tramite sportello SUAP.
- Con nota prot. n. 23738/2025 del 02.07.2025, la Provincia di Frosinone comunicava il riavvio dei termini del procedimento, e i termini per la conclusione del procedimento.
- A fronte dei pareri non favorevoli del Settore Ambiente – Servizio Tutela e Qualità dell'Aria, Servizio Tutela Acque e Servizio Bonifiche e Rifiuti, giusta nota prot. n. 27739 del 01/08/2025, con prot. n. 37328 del 22/10/2025 la Provincia di Frosinone trasmetteva la Determinazione Dirigenziale n. 3227 del 22/10/2025 di conclusione negativa del procedimento, dando facoltà alla Società di trasmettere entro 10 (dieci) giorni dalla notifica del provvedimento eventuali osservazioni finalizzate ad ottenere la riapertura dei lavori della Conferenza di servizi.
- Con nota acquisita al protocollo della Provincia di Frosinone ai nn. 38348-38350-38355 del 30.10.2025, la Società trasmetteva motivata richiesta di proroga di 90 (novanta) giorni al fine di produrre le osservazioni alla Determinazione Dirigenziale n. 3227 del 22.10.2025, accolta con nota prot. n. 38554 del 31.10.2025.
- Con nota acquisita dalla Provincia di Frosinone ai prott. nn. 4564, 4565 e 4566 del 06.02.2026, la Società ha trasmesso per il tramite del SUAP le osservazioni alla Determinazione di conclusione negativa.
- Con nota prot. n. 5707 del 17.02.2026 la Provincia di Frosinone comunicava la riapertura dei lavori della Conferenza di Servizi.
- Con nota prot. n. 8667 del 11.03.2026, a fronte delle richieste di integrazione pervenute con nota di trasmissione del Settore Ambiente prot. n. 7801 del 04.03.2026, la Provincia di Frosinone sospendeva i termini del procedimento per trenta giorni per consentire alla Società di riscontrare le richieste di cui alla suddetta nota.
- Con nota acquisita al protocollo della Provincia di Frosinone ai nn. 12236 e 12237 del 10.04.2026, la Società trasmetteva per il tramite del SUAP le integrazioni richieste.

Preso atto dell'avvenuta risoluzione delle criticità rilevate (prot. n. 28050 del 24.08.2026), si ritiene che sussistano le condizioni per procedere al rilascio del provvedimento di rinnovo con modifica dell'iscrizione n. 11/A.216.FR del Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del D.lgs.152/06 e s.m.i., rilasciata in favore della Società CO.S.MO. PALLETS GROUP S.r.l., nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

1. Con riferimento a quanto descritto nella Relazione tecnica generale Rev. 6 (prot. n. 22938/2026) e nella Planimetria generale EG.01 rev.6 di giugno 2026, l'iscrizione resta subordinata al rispetto delle modalità di esercizio e norme tecniche previste dal D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii., fino al completamento delle operazioni di recupero medesime.
2. Nell'esercizio delle attività, la Società deve attenersi rigorosamente alle disposizioni del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii. per la tipologia di rifiuti individuati nel "Quadro di riepilogo" dell'Iscrizione.
3. Il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti (art.6, c.8 D.M. 05/02/98 e s.m.i.). I rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati, entro al massimo un anno dalla data di ricezione, alle operazioni di recupero effettivo ed oggettivo (art. 3 c.3 D.M. 05/02/98 e s.m.i.) presso impianti terzi autorizzati ai sensi della vigente normativa.
4. Le operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R3) sono ammesse unicamente nelle aree individuate dalla Planimetria Layout Rifiuti EG.01, nel rispetto dei quantitativi istantanei massimi ivi

- indicati. Tali aree devono essere chiaramente delimitate e dotate di cartellonistica riportante la denominazione e i codici EER dei rifiuti stoccati. Deve essere sempre garantita la netta separazione tra i rifiuti in ingresso e i rifiuti prodotti dallo stabilimento.
5. La classificazione dei rifiuti deve avvenire secondo la Decisione 2000/532/CE, l'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché in conformità alle "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" S.N.P.A. (Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente) n. 105/2021, approvate con Decreto direttoriale MITE n. 47 del 9 agosto 2021, e ss.mm.ii. Le analisi di caratterizzazione dei rifiuti devono essere eseguite secondo metodiche standardizzate e riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale.
 6. L'eventuale cessazione della qualifica di rifiuto avviene al momento dell'emissione della Dichiarazione di Conformità redatta ai sensi del DPR, n. 445/2000, redatta in modo da attestare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. Tale dichiarazione di conformità deve essere trasmessa e accompagnare ogni lotto di prodotto inviato al successivo detentore o utilizzatore. Diversamente, e fino all'effettivo completamento del processo di recupero, permangono tutti gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti.
 7. L'esercizio dell'attività di recupero rifiuti deve svolgersi nel rispetto delle normative vigenti in materia di urbanistica, tutela ambientale, sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi. La Società è tenuta a redigere il Piano di Emergenza Interno (PEI), e a trasmettere i dati necessari alla redazione del Piano di Emergenza Esterno (PEE), in conformità all'art. 26-bis del D.L. 113/2018 (convertito con modifiche dalla Legge 132/2018) e al D.P.C.M. 27/08/2021 "Approvazione delle Linee guida per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti".
 8. Devono essere osservate le direttive della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 1121 del 21.01.2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi". L'impianto deve essere costantemente presidiato e dotato di sistema di videosorveglianza attivo h24.
 9. L'esercizio delle attività è vincolato al completo rispetto di quanto prescritto:
 - nel Nulla osta all'immissione nel collettore consortile delle acque meteoriche pluviali e di seconda pioggia rilasciato da AeA S.p.A. con prot. n. 591/24 del 14.03.2024.
 - nel Certificato Prevenzione Incendi n. 26509.
 10. La Società ha l'obbligo di mantenere in corso di validità i titoli abilitativi sopra citati e ogni ulteriore autorizzazione necessaria all'esercizio, richiedendone il rinnovo nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa.
 11. La Società deve garantire il costante rispetto delle soglie dimensionali e produttive previste per l'esclusione dall'assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)
 12. Ogni variazione dei dati indicati nella Comunicazione ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., o modificazione dei titoli abilitativi, deve essere preventivamente comunicata all'Ente. Eventuali varianti all'impianto o all'attività devono essere precedute da apposita istanza di approvazione da presentarsi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia.
 13. La Società è tenuta ad adeguarsi tempestivamente a ogni nuova disposizione legislativa o regolamentare emanata in materia dopo il rilascio del presente titolo.
 14. Sono fatti salvi gli effetti di ulteriori atti di assenso, concessioni, autorizzazioni o nulla osta comunque denominati, necessari sotto il profilo urbanistico, edilizio, paesaggistico, idraulico, igienico-sanitario, sismico, archeologico, acustico, e affini.

Diritti di iscrizione

15. La Società è tenuta a versare, entro il 30 aprile di ogni anno, i diritti annuali di iscrizione di cui all'art. 214, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., trasmettendo la relativa attestazione di versamento alla Provincia di Frosinone entro i successivi 10 giorni. Il mancato pagamento comporta la perdita dei requisiti per l'esercizio delle attività e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Garanzie finanziarie

16. Ai fini dell' inizio attività, la Società deve prestare adeguate garanzie finanziarie secondo le modalità di cui al Regolamento Regionale n. 17 marzo 2026, n. 2 "Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti e per l'attività di bonifica di siti contaminati", pubblicato sul BUR Lazio n. 23 del 19.03.2026.
17. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento, la durata delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle attività, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a quella dell' A.U.A. maggiorata di due anni, per consentire i necessari controlli e, qualora necessario, garantire la copertura dei rischi in attesa dell'atto di rinnovo. Le stesse devono essere rinnovate almeno 90 giorni prima della scadenza.
18. Per il rilascio dell'A.U.A., le garanzie finanziarie devono essere prestate a favore del Comune di Anagni. L'adeguamento, il rinnovo, e/o l'estensione dovranno essere acquisite dall'Ente in formato digitale. L'esercizio delle attività autorizzate con l'A.U.A. non potrà essere effettuato fino alla ricezione della nota di formale accettazione della polizza presentata, firmata digitalmente dai rappresentanti legali della Compagnia assicuratrice e della Società assicurata.

Tutto ciò premesso

SI COMUNICA

- che la documentazione inerente il procedimento in oggetto, a seguito di analisi della documentazione trasmessa dal SUAP del Comune di Anagni (FR), risulta congrua, giusto Parere Tecnico prot. n. 28050 del 24.08.2026;
- la conclusione positiva dell'istruttoria finalizzata al rinnovo dell'Iscrizione n. 11/A.216.FR del Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del D.lgs.152/06 e s.m.i., rilasciata in favore della Società CO.S.MO. PALLETS GROUP S.r.l., con sede legale e sede impianto in Anagni, Località Selciatella, snc;
- che l'Iscrizione n. 11/A.216.FR del 19.03.2018, parte integrante della presente, costituisce titolo alla sola gestione dei rifiuti;
- che, tuttavia, la Società CO.S.MO. PALLETS GROUP S.r.l., non è esentata dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta e autorizzazioni, necessarie allo svolgimento dell'attività di cui all'Iscrizione;
- che il Servizio procederà, in tal senso, ad aggiornare il Registro Digitale ed il Registro cartaceo in uso all'Ente.

SI TRASMETTE

l'Iscrizione n. 11/A.216.FR del 19.03.2018 del Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. in favore della Società: CO.S.MO. PALLETS GROUP S.r.l. - Sede legale e sede impianto: Anagni (FR) , Località Selciatella, snc.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Ivan Di Legge